**Legge Regionale Puglia sull'esposizione al gas Radon**

La Regione Puglia ha approvato la **Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30**, al fine di assicurare il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle emissioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

Al fine di perseguire gli obiettivi suddetti, coerentemente con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, **la Regione ha fissato livelli limiti di riferimento di esposizione al gas radon** per tutte le nuove costruzioni, e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Chi sono i soggetti interessati da questa legge?** | Per quanto riguarda:   * gli edifici di nuova costruzione, i soggetti obbligati sono i **proprietari degli immobili;** * gli edifici già esistenti, i soggetti obbligati sono **gli esercenti** di tutte le attività aperte al pubblico (studi medici, negozi, biblioteche,…) e di quelle relative all’istruzione (asili nido, scuole materne, scuole di grado superiore,…). |
| **Che cosa bisogna fare?** | I soggetti obbligati identificati dalla legge devono:   * **in caso di nuova costruzione**: effettuare studi preliminari del suolo e del sottosuolo seguendo prescrizioni in materia di costruzione di manufatti edilizi, tutti da definire in fase di progetto, nonché le misure in tutti i locali dell’immobile interessato, al fine del rilascio della certificazione di agibilità; * **in caso di edificio esistente**: avviare le misurazioni dei livelli del gas radon in tutti i locali dell’immobile interessato, e trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune interessato e ad ARPA Puglia.   La trasmissione degli esiti deve essere effettuata tramite relazione scritta redatta sotto la responsabilità di un tecnico abilitato ad effettuare le misurazioni.  I livelli limite di riferimento sono misurati con un valore medio di concentrazione annuale suddiviso in due semestri (primaverile/estivo - autunnale/invernale) tramite strumentazione passiva (dosimetri). |
| **Cosa accade in caso di mancato rispetto della norma?** | In caso di mancata trasmissione delle misurazioni relative agli edifici esistenti, il comune concede un ulteriore termine di trenta giorni; la eventuale infruttuosa scadenza degli adempimenti comporterà la **sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.** |
| **Ogni quanto tempo devo rinnovare le attività di monitoraggio?** | Per le nuove costruzioni le attività di monitoraggio, devono essere compiute ogni **dieci anni**, calcolati dalla data di rilascio della certificazione di agibilità dell’immobile.  Per gli edifici esistenti le attività di rinnovo devono essere compiute a pena di ogni cinque anni dall’ultimo monitoraggio. Tuttavia, in caso di superamento del livello limite di riferimento per concentrazione bisogna dare avvio ad una procedura di risanamento. |